

Cass., sez. III, 22-01-2008.

**MASSIMA**

Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione non è necessario che l'altrui meretricio sia effettivamente posto in essere, ma è sufficiente che la condotta agevolatrice sia idonea a facilitare le condizioni affinché l'altrui prostituzione avvenga.